

T.A.R. PER IL LAZIO - SEDE DI ROMA

Sez. I ter - Rg. 16498/14

Notificazione per pubblici proclami

In ottemperanza all'Ordinanza n. 2192/2016 REG. PROV. COLL. del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione Prima Ter, depositata in data 19.02.2016.

Ricorso: rg. n. 16498/14, sez. I ter

Ricorrenti: Gabriella Galizia, Raffaella Prete e Teresa Salzano (Avv. Francesco Marascio)

Amministrazione resistente: Regione Lazio, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* (avv. Elisa Caprio)

Controinteressati: Dott.ssa Valeria Anzecchiarico, nata a Roma in data 23/08/1984 e residente in Roma, Largo Bacone n. 1; Dott.ssa Marzia Mensurati, nata a Roma, in data 5/6/1971 e residente in Roma, via Cassia, n. 515 (contumaci).

Oggetto: annullamento, previa sospensione cautelare, della Determina 3 novembre 2014, N. G15435 pubblicata in data 11/11/2014 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, n. 90, recante l'approvazione della *Graduatoria degli idonei al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Lazio*; della graduatoria relativa al bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Lazio; della nota del 10 dicembre 2014 con la quale la Direzione, in diniego dell'istanza in autotutela prot. n. 147/14/U del 20/11/2014 promosso ai fini della rivalutazione del predetto punteggio dalla Dott. Gabriella Galizia, in qualità di rappresentante dell'associazione fra farmacisti, "*ha stabilito di non valutare le idoneità a precedente concorso riportate in modo non chiaro e immediatamente verificabile*"; nonché di tutti gli ulteriori provvedimenti non conosciuti, anteriori o successivi, presupposti o consequenziali, allo stesso comunque connesso ancorché non conosciuti dalle ricorrente, ivi compresi tutti gli atti di gara e i verbali della Commissione nonché le schede di valutazione ove si erra nella valutazione dei titoli, nonché, *in parte qua*, criteri di valutazione generali del concorso straordinario sedi farmaceutiche Regione Lazio, nella parte in cui limitano il riconoscimento delle idoneità a precedente concorso ai soli casi in cui i riferimenti normativi e la Regione di conseguimento siano "indicati in modo chiaro".

Nonché per il risarcimento del danno: da disporsi in forma specifica mediante l'assegnazione della sede farmaceutica di spettanza delle ricorrenti ovvero per equivalente.

SUNTO DEL RICORSO

Le Dott.sse Gabriella Galizia, nata a Nocera Inferiore (SA) in data 17/05/1983 e residente in Anagni (SA), in via Brigadiere D'Anna 116 (C.F. GLZGRL83E57F912D), Raffaella Prete,

nata a Nocera Inferiore (SA) in data 19/05/1953 e residente in Nocera Inferiore, Via Marco Nonio Balbo 61/19 (C.F. PRTRFL53E59F912C) e Teresa Salzano, nata a Nocera Inferiore (SA) in data 16/04/1954, e residente in Pagani, Via Carlo Tramontano 1 bis (SLZTRS54D56F912L), rappresentate e difese nel presente giudizio, dall'avvocato Francesco Marascio (C.F. MRSFNC79R13H501G) p.e.c. studiolegale@pec.marascio.it ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma alla via G.B. Martini, 2, giusta procura speciale *ad litem* in calce al ricorso principale, hanno impugnato la Determina 3 novembre 2014, N. G15435 pubblicata in data 11/11/2014 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, n. 90, recante l'approvazione della *Graduatoria degli idonei al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Lazio*, nella quale la Dott.ssa Gabriella Galizia, rappresentante dell'associazione fra farmaciste costituita dalla medesima, dalla dott.ssa Prete e dalla dott.ssa Salzano, si è collocata alla posizione 427 con punteggio 41,38; la graduatoria relativa al bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Lazio; la nota del 10 dicembre 2014 con la quale la Direzione, in diniego dell'istanza in autotutela prot. n. 147/14/U del 20/11/2014 promosso ai fini della rivalutazione del predetto punteggio dalla Dott. Gabriella Galizia, in qualità di rappresentante dell'associazione fra farmaciste, "*ha stabilito di non valutare le idoneità a precedente concorso riportate in modo non chiaro e immediatamente verificabile*"; nonché tutti gli ulteriori provvedimenti non conosciuti, anteriori o successivi, presupposti o consequenziali, allo stesso comunque connesso ancorché non conosciuti dalle ricorrente, ivi compresi tutti gli atti di gara e i verbali della Commissione nonché le schede di valutazione ove si erra nella valutazione dei titoli, nonché, *in parte qua*, i criteri di valutazione generali del concorso straordinario sedi farmaceutiche Regione Lazio, nella parte in cui limitano il riconoscimento delle idoneità a precedente concorso ai soli casi in cui i riferimenti normativi e la Regione di conseguimento siano "*indicati in modo chiaro*". E' stato altresì richiesto il risarcimento del danno in forma specifica mediante l'assegnazione della sede farmaceutica di spettanza alle ricorrenti ovvero, nella denegata ipotesi in cui ciò non fosse possibile, per equivalente.

Nella graduatoria allegata al provvedimento impugnato le ricorrenti occupano la posizione n. 427 con un punteggio 41,38. Nel calcolo del punteggio non si è tenuto illegittimamente conto del titolo per le "idoneità in precedenti concorsi", nonostante le ricorrenti ne avessero fornito corretta indicazione nella domanda di partecipazione. Ebbene, poiché detta posizione in graduatoria non risulta utile ad ottenere la nomina in una delle 279 sedi messe a concorso, mentre se fosse stato riconosciuto il punteggio esatto le ricorrenti avrebbero scavalcato di più di 200 posizioni gli altri concorrenti in gara, raggiungendo, pertanto, una

posizione utile per l'assegnazione della sede farmaceutica, quest'ultime hanno quindi interesse ad ottenere l'annullamento dell'atto impugnato, nonché il risarcimento dei danni da disporsi in forma specifica mediante l'assegnazione della sede farmaceutica di spettanza delle ricorrenti ovvero, nella denegata ipotesi in cui ciò non fosse possibile, per equivalente.

MOTIVI DI RICORSO:

I. Violazione di legge. Violazione dell'art. 6 della legge 241/1990. Il soccorso istruttorio.

In dettaglio si è evidenziato che la Commissione esaminatrice ha violato l'art. 6, comma 1[^], lett. b), della legge 241/1990 disciplinante il "soccorso istruttorio" (il quale legittima il responsabile del procedimento a "*chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali*") in quanto nella fase di valutazione e verifica dei titoli per la formazione della graduatoria, ben avrebbe potuto richiedere – data la presenza delle autocertificazioni in atti – gli opportuni chiarimenti alla domanda presentata dalle Istanti, qualora avesse ritenuto insufficiente e/o non chiara l'indicazione dell'acronimo.

II. Violazione dell'art. 8 del bando di gara (*lex specialis*). Sotto diverso profilo si è evidenziato, inoltre, che la Commissione resistente è incorsa nella violazione dei criteri di valutazione demandati a quest'ultima dall'art. 8 del bando di gara, secondo cui la Commissione "*determina i criteri per la valutazione dei titoli per quanto non espressamente indicato nel presente bando e nella normativa vigente*".

Ed infatti, a seguito dell'applicazione dei predetti criteri, alle ricorrenti è stato riconosciuto un punteggio inferiore a quello che, invece, avrebbe dovuto ottenere. Nello specifico, secondo i criteri di valutazione generali del concorso, il punteggio da attribuire in caso di possesso di idoneità a precedente concorso, sarebbe stata di 1 punto. Le ricorrenti, che erano in possesso di tale idoneità, hanno provveduto ad indicare in modo chiaro tutti gli estremi dell'atto di riferimento, e, segnatamente: per la dr.ssa Salzano Teresa, il D.P.G.R.C. n. 2154 del 15-03-1990 e per la dr.ssa Prete Raffaella, il D.P.G.R.C. n. 1021 del 12-02-1990 entrambi rilasciati dalla Regione Campania. Ciò nonostante la Commissione di gara ha riconosciuto un punteggio pari a 0.

Ad ogni modo si è evidenziato che comunque i moduli di domanda versati in giudizio non recano spazi specificamente destinati all'indicazione della Regione che ha indetto il concorso, così evidenziando una qualche insufficienza nella predisposizione del modulo di domanda (da compilarsi in modalità informatica) che non può di certo essere addebitata ai partecipanti al concorso;

Inoltre si è posto in evidenza che la Commissione ha comunque peccato di superficialità ed approssimazione dato che con un piccolo sforzo interpretativo ben avrebbe potuto

intuire che con l'acronimo D.P.G.R.C. si intendesse il “*Decreto Presidente Giunta Regione Campania*”, ampiamente usato nella prassi della Pubblica Amministrazione.

III. Eccesso di potere per erronea valutazione e travisamento dei fatti nonché per irragionevole ed illogicità della motivazione. Ritengono le ricorrenti che l'aver indicato nella domanda di partecipazione in autocertificazione il possesso dei certificati di idoneità per precedenti concorsi sotto forma di acronimo, non può essere una ragione utile ai fini del mancato riconoscimento del titolo stesso. È da considerarsi pertanto assolutamente illogica e irragionevole la valutazione della Commissione che, in fase di formazione del punteggio, non ha tenuto conto delle idoneità predette validamente possedute dalle ricorrenti.

IV. In subordine: annullamento, in parte qua, della legge di gara per violazione di legge. Eccesso di potere. Le ricorrenti hanno dedotto che nella denegata ipotesi in cui l'intestato TAR ritenesse di univoca interpretazione la clausola del bando che negherebbe la possibilità di valorizzare i titoli – pure autocertificati espressamente dalle ricorrenti – sul presupposto che l'acronimo utilizzato non sarebbe tale da consistere in una indicazione “chiara” e “immediatamente verificabile”, detta clausola della *lex specialis* sarebbe senza dubbio illegittima per violazione dell'art. 6 della L. 241/90 e s.m.i. nonché del più generale principio di “soccorso istruttorio”. Pertanto, si è insistito – in subordine all'accoglimento del primo motivo del ricorso – nell'annullamento *in parte qua* della legge di gara, laddove illegittimamente ha inibito la valutazione dei titoli anzidetti.

ISTANZA RISARCITORIA

Le ricorrenti hanno altresì avanzato richiesta di risarcimento in forma specifica mediante l'attribuzione del giusto punteggio e la conseguente assegnazione delle sedi farmaceutiche messe a concorso. Nella denegata ipotesi in cui non fosse più possibile il risarcimento in forma specifica, si è chiesto di voler riconoscere, comunque, il risarcimento del danno per equivalente, in misura non inferiore al valore dei ricavi stimati per il primo triennio di attività delle ricorrenti, con riserva di meglio quantificare in corso di causa.

ISTANZA CAUTELARE

Ritengono le ricorrenti che il *fumus* del ricorso proposto emerge senz'altro dal possesso da parte delle ricorrenti del titolo (idoneità in precedenti concorsi) e nella dichiarazione di possesso dei medesimi esplicita nella domanda del concorso. Quanto al *periculum in mora*, si è posto in risalto che qualora non venissero sospesi i provvedimenti impugnati, tutte le sedi messe in concorso verrebbero assegnate ai concorrenti posti in posizione più favorevole rispetto alle ricorrenti, ritenuti vincitori in concorso, con conseguente impossibilità per le deducenti di essere risarcite in forma specifica poiché ciò risulterebbe eccessivamente oneroso per l'Amministrazione.

Si insiste per l'accoglimento del ricorso proposto.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre IVA al 22% e il CPA 4% e spese generali al 15% come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Roma, 24 marzo 2016

Avv. Francesco Marascio